|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 6 settembre 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli

eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria dal

7 aprile 2021 al 9 aprile 2021. (21A05368)

(GU n.220 del 14-9-2021)

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

 ALIMENTARI E FORESTALI

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente,

tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a

sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e

da eventi climatici avversi;

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento

della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al

decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti

comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale

2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006

n. 1857, della Commissione;

 Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le

modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione

dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al

Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,

razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e

agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;

 Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso,

compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili

con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

 Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le

modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta

della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo

Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli

eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le

provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle

risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per

consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

 Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla

legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza

da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i

servizi territoriali);

 Visto, in particolare, l'art. 71 (Interventi per la ripresa

economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle

avversita' atmosferiche) che stabilisce che le imprese agricole che

hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi

nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non

beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte

del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per

favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui

all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

 Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n.

702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della

Commissione (CE) n. 1857/2006;

 Esaminato in particolare l'art. 25 del regolamento n. 702/2014,

riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da

avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ed in

particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni

esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni

culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi

del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque

presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la

denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo»;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5

dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente

organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21

settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre 2019, n. 132»;

 Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla

Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014,

relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto

direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.

SA.49425 (2017/XA);

 Esaminata la proposta della Regione Umbria di declaratoria degli

eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori

danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:

 gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nelle Province di

Perugia, Terni;

 Dato atto alla Regione Umbria di aver effettuato i necessari

accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente

richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di

eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 102;

 Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Umbria di

attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta'

nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni apistiche;

 Decreta:

 Art. 1

 Declaratoria del carattere di

 eccezionalita' degli eventi atmosferici

 1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli

eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per

i danni causati alle produzioni apistiche nei elencati territori

agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di

intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

 Perugia:

 gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),

nel territorio dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna,

Cascia, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Citerna, Citta' di

Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Foligno, Fratta

Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio,

Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Santa

Maria Tiberina, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Montone, Nocera

Umbra, Norcia, Paciano, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro,

Pietralunga, Preci, San Giustino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e

Pascelupo, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Tuoro sul

Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica, Valtopina;

 Terni:

 gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),

nel territorio dei Comuni di Alviano, Amelia, Arrone, Baschi, Calvi

dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove,

Guardea, Montecastrilli, Montecchio, Monteleone d'Orvieto, Narni,

Orvieto, Otricoli, Parrano, Porano, San Gemini, San Venanzo,

Stroncone, Terni.

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 6 settembre 2021

 Il Ministro: Patuanelli

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |